

Bruxelles, 5 luglio 2018
(OR. en)

10623/18

Fascicolo interistituzionale:
2018/0149 (NLE)

TRANS 295

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9025/18 TRANS 204 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus – Adozione

1. Il 16 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta sul tema in oggetto.
2. Prima di questa proposta, il 4 dicembre 2014 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) per includere i servizi regolari¹.
3. Prima di avviare i negoziati, nel corso del 2016 la Commissione ha consultato il comitato speciale creato a tale scopo nell'ambito del Consiglio al fine di elaborare il testo di un progetto di protocollo. La discussione nel comitato speciale ha trattato, fra l'altro, la questione delle disposizioni fiscali del protocollo, gli accordi di partenariato nei paesi che sono attraversati da un servizio di trasporto effettuato con autobus e la procedura di modifica della frequenza di tali servizi.

¹ Vd. docc. ST 14892/1/14 REV 1 e 15601/14 + ADD 1 (EU RESTRICTED).

4. Le parti contraenti dell'accordo Interbus si sono riunite il 1° febbraio, il 23 giugno e il 10 novembre 2017 per negoziare tale ampliamento. Nell'ultima riunione i negoziati sono stati conclusivi, fatte salve lievi modifiche tecniche. Nel corso di questi negoziati, la Commissione ha consultato il comitato speciale in conformità del mandato.
5. Nella riunione del Gruppo "Trasporti terrestri" del 12 giugno 2018 la proposta è stata approvata. La delegazione DE ha ribadito la sua posizione secondo la quale, pur non essendo contraria all'ampliamento dell'ambito di applicazione nei confronti dei servizi regolari in quanto tale, non è d'accordo con il risultato dei negoziati che include ulteriori disposizioni in materia doganale e fiscale (vd. articolo 7 del progetto di protocollo) in virtù di una base giuridica meramente relativa ai trasporti. La delegazione RO ha presentato una serie di osservazioni e richieste in merito agli articoli 6, 10 e 17 e al nuovo allegato del progetto di protocollo. La delegazione IT ha espresso la propria delusione per gli accordi di partenariato, in quanto auspicava un regime obbligatorio. Il suggerimento della delegazione AT secondo cui il diritto di aderire a un partenariato dovrebbe essere definito più chiaramente, è sembrato accettabile.
6. Dopo tale riunione, è stato distribuito un testo leggermente riveduto al fine di finalizzare il fascicolo².
7. Alla luce di quanto precede si chiede al Comitato dei rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio ad:
 - adottare la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nei documenti ST 9561/18 e 9687/18.

Il testo della decisione che include il progetto di protocollo sarà trasmesso al Parlamento europeo per informazione in conformità dell'articolo 2018, paragrafo 10, del TFUE.

² Vd. doc. 10152/18.